

**Alla** **PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**  
**Settore II**  
**Tutela e Valorizzazione Ambientale**  
**PO Tutela Ambientale**  
**PEC: [ambiente.provincia.ascoli@emarche.it](mailto:ambiente.provincia.ascoli@emarche.it)**

**Oggetto:** Art. 23 (VIA) e art. 29-nonies (AIA) D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Ampliamento discarica comprensoriale di Ascoli Piceno (Vasca 7 per rifiuti non pericolosi) sita in Località Relluce nel Comune di Ascoli Piceno. Ditta Ascoli Servizi Comunali srl

**Richiesta di documentazione integrativa**

In riferimento alla Vs. Nota prot. n. 17136 del 13/10/2020, registrata in pari data al prot. ARPAM n. 29468, relativa alla convocazione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona per il 29/10/2020, esaminati gli elaborati progettuali scaricati dal Vs. sito istituzionale, si richiedono integrazioni e/o chiarimenti sulla base delle seguenti osservazioni.

1. Il cronoprogramma riportato nella *fig. 49* dello *Studio di Impatto Ambientale* sembrerebbe non prevedere fasi di abbancamento e di copertura sia provvisoria che definitiva sovrapposte per il lotto I e il lotto II, ma ciò non trova rispondenza con quanto rappresentato nella tavola *SP17*;
2. nella documentazione progettuale vi sono diversi refusi relativi alla Vasca di Ampliamento (pagg. 50, 76, 77 e 93 dello *Studio di Impatto Ambientale REL01*).

**Componente rifiuti**

3. Dall'esame dei codici EER proposti per l'abbancamento nella vasca 7, ve ne sono due non ammissibili che, pertanto, devono essere stralciati. Essi sono:
  - codice EER 170504 in quanto idoneo al recupero (secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 36/03 così come modificato dal D.Lgs. 121/20);
  - codice EER 200301 in quanto trattasi di rifiuto urbano non differenziato, senza il preventivo trattamento previsto dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 36/03;
4. non è chiara la lunghezza di sovrapposizione dei teli in HDPE sul fondo e sulle sponde della vasca. Infatti a pag. 20 della *relazione tecnica generale ET03* viene indicato 15 cm circa, mentre a pag. 22 dello stesso documento è scritto almeno 20 cm;
5. relativamente alla barriera di fondo, il progettista non ha previsto uno strato drenante sulle parti sub-pianeggianti non di fondo e sulle sponde (anche equivalente per pendenze superiori a 30°);
6. non è stato dettagliato come si procederà all'abbancamento dei rifiuti (definizione di celle, superficie massima del fronte di abbancamento, ecc..);

Pag. 1 di 4

7. non è chiaro quali sono le caratteristiche prestazionali (pezzatura, permeabilità, spessore da porre in opera) dei rifiuti che verranno utilizzati per la copertura giornaliera;
8. relativamente alla copertura superficiale finale proposta si rappresenta che:
- il geotessile di tessuto non tessuto di protezione deve essere posto tra lo strato superficiale di copertura e il geocomposito drenante, secondo quanto stabilito al punto 2.4.3 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 36/03 attualmente vigente;
  - lo strato drenante delle acque meteoriche deve avere una permeabilità pari a  $k \geq 1 \times 10^{-5}$  m/s e deve essere in grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto, valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni (punto 2.4.3 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 36/03 attualmente vigente). Pertanto, l'equivalenza idraulica prospettata a pag. 34 dell'elaborato *ET03* deve essere ripresentata tenendo in considerazione quanto sopra;
  - la geomembrana in HDPE di spessore pari a 2mm non può costituire da sola lo strato impermeabile, essa deve essere accoppiata ad uno strato minerale compattato di conducibilità idraulica  $k \leq 1 \times 10^{-8}$  m/s e nell'insieme deve essere garantita l'equivalenza prestazionale in termini di tempo di attraversamento rispetto alla soluzione con il solo strato minerale compattato dello spessore maggiore o uguale a 50 cm e permeabilità  $k \leq 1 \times 10^{-8}$  m/s, così come previsto dal punto 2.4.3 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 36/03 attualmente vigente;
  - il D.Lgs. 36/03 non prevede la possibilità di posa in opera di un materiale di spessore inferiore a 50 cm, per il drenaggio del biogas e per la rottura capillare. Pertanto, è da adeguare il progetto alla normativa vigente;
  - è necessario prevedere una protezione dello strato di drenaggio del biogas, anche con materiali sintetici;
9. relativamente al ripristino ambientale, non si condivide la scelta progettuale, raffigurata nelle planimetrie *SP18 ed EG04* e descritta nel *Piano di Ripristino Ambientale ALL05*, di mettere a dimora arbusti, quali biancospino, ginestra e olivello spinoso, esclusivamente sul perimetro della vasca. Appare opportuno prevedere una piantumazione arbustiva casuale (con apparato radicale inferiore ad 1 m) su tutto il corpo rifiuti.

#### Componente suolo

10. Non è presente una tavola in cui sia rappresentato un estratto catastale dell'area interessata dallo stoccaggio delle terre e rocce da scavo (la mappa catastale presentata, elaborato *SA01*, non comprende tale sito);
11. l'area individuata nella planimetria *SP16* come area di stoccaggio temporaneo del materiale di scavo sembrerebbe coincidere con l'area in cui lo stesso proponente ha presentato un'istanza di PAUR per la realizzazione di un impianto anaerobico per la produzione di biometano e ammendante organico. Gli interventi previsti per questo sito nei due progetti non sono compatibili, infatti, dalle sezioni di progetto dell'impianto anaerobico (*SP10a* e *SP10b*) si evince che devono essere effettuati degli scavi. Pertanto, è necessario chiarire l'incongruenza;
12. relativamente al *Piano di Utilizzo* (elaborato *ET09*), il progettista ha scelto di effettuare, in questa fase, due sondaggi e 6 campioni (3 per ogni verticale). Tale scelta è condivisa da ARPAM. È necessario completare le indagini arrivando ad effettuare almeno 8 sondaggi (non 9), per un

complessivo numero di campioni pari ad almeno 24, prima della conclusione del presente procedimento, così come previsto dall'art. 9 comma 1 del DPR 120/17;

13. nello *Studio di Impatto Ambientale REL 01*, in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo prodotte, a pag. 92 viene indicato che “*dal bilancio effettuato si evince che non vi saranno quantità di terre da allontanare definitivamente all'esterno. In tal modo si evitano aggravi in termini di traffico indotto per il trasporto delle terre scavate al di fuori dell'area di discarica*”. Tale affermazione è incongruente con il resto del progetto presentato e, pertanto, deve essere stralciata.

#### Componente acque

14. Non è stato rappresentato nella planimetria *SP09* il recapito finale delle acque meteoriche che verranno regimate nell'area;
15. nella *relazione tecnica AIA ALL01* (pag. 25) e nello *Studio di Impatto Ambientale REL01* (pag. 162) viene menzionato un impianto di lavaggio ruote esistente lungo la viabilità interna, senza che siano stati indicati la fonte di approvvigionamento idrico, i quantitativi necessari, eventuali sistemi di depurazione presenti e gli eventuali scarichi e/o rifiuti prodotti.

#### Componente aria

16. Non è stato definito a quale impianto di valorizzazione energetica (Ascoli 1 o Ascoli 2) sarà convogliato il biogas proveniente dalla sottostazione della vasca n. 7;
17. chiarita l'incongruenza sullo stoccaggio delle terre e rocce da scavo riportata nella parte della componente suolo (p.to 11), è necessario inserire nella simulazione anche gli impatti derivanti dall'eventuale spolvero dei cumuli in deposito nelle fasi post-operam A e B;
18. si ritiene che nel SIA debba essere considerato anche un terzo scenario (post-operam C) costituito dagli impatti generati sia dalla vasca n. 7 che dell'impianto anaerobico ad umido, il cui procedimento è in corso, ubicato a sud della vasca n. 5, in modo tale da permettere a questa Agenzia una valutazione delle stime dell'impatto massimo possibile sull'area.

#### Piano di Sorveglianza e Controllo

19. Il PSC presentato è stato redatto ad Aprile 2019, prima dell'approvazione della modifica dello stesso con DD n.1945 del 19/08/2020 del SUAP del Comune di Ascoli Piceno, pertanto non risulta allineato con quello valutato da ARPAM ed approvato dall'Autorità Competente ad Agosto 2020. Questo Dipartimento ritiene che, inserendo nel polo la vasca n. 7, il documento approvato sia ancora valido relativamente a parametri, limiti, frequenze di monitoraggio e piani di intervento. Per quanto attiene i punti di monitoraggio, invece, vanno considerati e campionati quelli di seguito riportati:
- a) percolato in ogni vasca di abbancamento, ad eccezione della vasca 1;
  - b) acque meteoriche di ruscellamento as1, as1bis, as2, as2bis, as3, as3bis, as4, as5 ed asV7;
  - c) acque superficiali due punti sul Torrente Chifente uno a monte dell'immissione del Fosso della Metà ed uno a valle (da definire le coordinate);
  - d) qualità dell'aria paN1, pa2 e pa2 bis;
  - e) fughe di gas dal suolo pa1sot, pa2sot, pa3sot e pa4sot;

- f) gas di discarica in corrispondenza del collettore di adduzione del biogas a monte del sistema di valorizzazione;
- g) acque sotterranee ps1, ps1bis, ps2, ps2bis, ps3, ps3bis, ps4, ps5 (da spostare nelle vicinanze di paN1), ps6 e ps7 (da aggiungere a sud del pa4sot).

Quindi si chiede di conformare la documentazione progettuale a quanto esposto e di presentare una planimetria dell'intero polo che contenga i tutti i punti di monitoraggio e controllo aggiornati.

Piano di Emergenza

20. Il PE presentato è stato redatto ad Aprile 2019, prima dell'approvazione della modifica dello stesso con DD n.1945 del 19/08/2020 del SUAP del Comune di Ascoli Piceno, pertanto è necessario allinearli con quello valutato da ARPAM ed approvato dall'Autorità Competente ad Agosto 2020.

Distinti saluti

**Gruppo di lavoro:**

CTP Fisico Emidio Bellabarba  
CTP Ing. Valentina Crescenzi  
CTP Ing. Enrico Lanciotti

**La Responsabile del Servizio Territoriale  
Dr.ssa Lucia Cellini**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. N. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*